

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata

1. La Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (in seguito per brevità F.I.S.S.W.), fondata nel 1950, ha sede a Milano ed è costituita da tutte le società e associazioni ad essa affiliate, costituite nel rispetto della vigente normativa civilistica e sportiva, che nel territorio nazionale abbiano la loro sede sociale e, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono l'attività del surfing, dello sci nautico e del wakeboard. Possono far parte della F.I.S.S.W. in qualità di affiliati anche i Gruppi Sportivi Militari e di Stato (G.S.M.S.) firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e/o con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) per le attività paralimpiche.

2. La F.I.S.S.W. riconosce e regola le seguenti discipline divise in sette (7) Settori:

- 1) CLASSICHE (Tournament) - Specialità: slalom, figure, salto;
- 2) PIEDI NUDI (Barefoot) - Specialità: slalom, figure, salto;
- 3) CABLE SKI - Specialità: slalom, figure, salto;
- 4) WAKEBOARD BOAT - Specialità: wakeboard, wake-surf;
- 5) WAKEBOARD CABLE - Specialità: wakeboard, wake-skate;
- 6) RACING (velocità);
- 7) SURFING - Specialità: Surf (disciplina olimpica), bodysurf, longboard, SUP.

La F.I.S.S.W. cura e promuove l'attività paralimpica anche a livello agonistico in tutte le discipline federali nel rispetto delle norme e delle direttive del C.I.P. nonché ogni altra attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Internazionali alle quali la F.I.S.S.W. aderisce, previa conseguente modifica del presente Statuto.

3. Essa ha carattere apartitico e prescinde da ogni forma di discriminazione razziale, politica o religiosa. La F.I.S.S.W. è retta da norme statutaria e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

4. La durata della F.I.S.S.W. è illimitata; la sua sede è a Milano.

Articolo 2 - Scopi

1. Sono fini istituzionali della F.I.S.S.W.:

- a) lo sviluppo, l'organizzazione, la regolamentazione e la propaganda dello sci nautico, del wakeboard e del surfing sul territorio nazionale;
- b) lo sviluppo dell'attività sportiva finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dalla International Waterski & Wakeboard Federation (I.W.W.F.) e dalla International Surfing Association (I.S.A.);
- c) lo sviluppo delle relazioni internazionali con le federazioni estere affiliate alla International Waterski & Wakeboard Federation (I.W.W.F.) ed alla International Surfing Association (I.S.A.), dalle quali la F.I.S.S.W. è riconosciuta come unica rappresentante in Italia, allo scopo di ottenere condizioni di reciprocità per quanto riguarda il movimento agonistico, tecnico e propagandistico;
- d) la diffusione dello spirito olimpico e del fair play;
- e) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni, e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. alle quali la F.I.S.S.W. aderisce integralmente;
- f) la tutela delle atlete madri in attività garantendo loro, nel rispetto dei regolamenti vigenti, il mantenimento del vincolo di tesseramento con l'affiliato di appartenenza nonché del merito sportivo acquisito dall'accertamento fino a 6 (sei) mesi successivi la data del parto;
- g) la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.S.S.W. può altresì:

- a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;
- b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- d) costituire società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, senza alcun fine di lucro e nel rispetto di quanto stabilito in merito dal C.O.N.I.;
- e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

3. La Federazione non ha fini di lucro ed è costituita in forma di associazione riconosciuta di diritto privato secondo quanto disposto dal D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni. Si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. a cui è federato.

4. La Federazione svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con le deliberazioni del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del C.O.N.I. e del C.I.P., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

5. La Federazione svolge attività sportiva a carattere dilettantistico. L'istituzione del settore professionistico da parte della **F.I.S.S.W.** è possibile esclusivamente mediante specifica modifica statutaria, in presenza di una notevole rilevanza del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia riconosciuta dall'I.W.W.F. o dall'I.S.A. Tale istituzione è comunque sottoposta a deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Fino a quel momento l'attività svolta dalla **F.I.S.S.W.** dovrà essere considerata dilettantistica, ai fini dell'applicazione delle norme di legge esistenti in materia, e tutti i tesserati e gli affiliati dovranno rispettare i criteri del dilettantismo stabiliti dalla **Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard.**
6. L'attività federale è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività sportiva, a sua volta distinta in attività agonistica e non agonistica, e ludico-motoria o promozionale.
7. Per attività sportiva agonistica e non agonistica, si intende la partecipazione con atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita nei rispettivi calendari ufficiali e tutte le attività di preparazione ad esse connesse e svolte nell'ambito di programmi federali. Tali attività devono essere svolte secondo le norme dei Regolamenti Tecnici e nel rispetto dei limiti di età per l'accesso all'attività agonistica.
8. Per attività ludico-motoria o promozionale si intende la pratica volontaristica delle discipline riconosciute dalla **F.I.S.S.W.** per le quali viene esclusa ogni finalità competitiva o agonistica e che, in ogni caso, non viene svolta nell'ambito di programmi federali.
9. La suddivisione delle attività federali fra agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie o promozionali è effettuata sulla base di quanto statuito nel presente articolo. Le norme applicative saranno previste nel Regolamento Organico e nei Regolamenti Tecnici delle singole discipline di cui all'articolo 1 secondo comma, all'interno dei rispettivi calendari ufficiali federali.